



- A Tutti i Municipi da I a XV
 Direzioni Tecniche
 Uffici Edilizia Privata
- AI Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
- e, p.c. AI Direttore Generale
- AI Vice Direttore Generale
 Area Tematica Servizi al Territorio
- All' Assessore allo Sport
- All' Assessore all'Urbanistica

Oggetto: Circolare applicativa inerente l'art. 3 commi 25, 26 e 27 della L.R. n. 17 del 31.12.2016, afferenti le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive.

In riferimento all'applicazione della procedura inerente la normativa di cui all'oggetto, anche in base alle richieste presentate dall'utenza a questo Dipartimento, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare, nel merito, quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. e-bis) e comma 6 lett. a) del DPR 380/2001, che rispettivamente recitano:

"1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1..."

La L.R. n. 17 del 31.12.2016 prevede, all'art. 3 ai commi 25, 26 e 27, che:

25. Al fine di incrementare l'offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell'occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all'aperto anche nel periodo invernale.

26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.



27. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l'esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44 del d.p.r. 380/2001.

Alla luce di quanto sopra richiamato, corre l'obbligo specificare che per gli impianti sportivi di proprietà privata, le opere in argomento di cui all'art. 3 comma 26 della L.R. 17/2016 sono subordinati a SCIA, ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001.

Si precisa, altresì, che ove si riscontri la possibile sovrapposizione degli interventi di cui all'art. 6 comma 1 lett. e-bis) del DPR 380/2001 (subordinati a preventiva Comunicazione di avvio dei lavori, ad oggi unico caso per il quale sussiste la CIL, per avere contezza di data certa rispetto ai 90 giorni di permanenza sul territorio), con quelli di cui all'art. 3 commi 25, 26 e 27 della L.R. 17/2016 (temporaneità max otto mesi), i periodi di temporaneità ivi previsti non sono cumulabili, pertanto il tempo massimo per rimuovere dette opere rimane sempre quello di otto mesi.

Per analogia, la temporaneità prevista dalla legislazione regionale sopra richiamata si applica anche agli impianti sportivi pubblici, ossia a quelli affidati in Concessione d'uso dalla Pubblica Amministrazione ai privati, siano essi persone fisiche che giuridiche, da autorizzare nel caso di specie, mediante Determinazione Dirigenziale emessa dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili a seguito di espressa richiesta da parte del Concessionario.

Il Direttore
Cinzia Esposito